

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	15
ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)	33
Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	25

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « Offshore Patrol Vessel – OPV » relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (Offshore Patrol Vessel – OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 409 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	26
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato « Cacciamine di nuova generazione (CNG) », relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo « Cacciamine di nuova generazione (CNG) » e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 410 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	29

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 agosto 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

C. 3703 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, di iniziativa governativa, già approvato con modificazioni dal Senato (AS 2636), reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

Con particolare riferimento alle sole disposizioni modificative del testo iniziale del disegno di legge che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante disposizioni in materia di giustizia tributaria, rileva che, utilizzando i dati presenti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, le ulteriori assunzioni disposte ai sensi delle modifiche apportate al comma 11, lettera *b*), determinano un onere di 295.432,8 euro per il 2022 e di 1.181.731,19 euro a decorrere dal 2023, di cui al comma 11, lettera *b*). Rileva inoltre che il comma 14 dispone un incremento del Fondo funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di 500.000 euro a decorrere dal 2023. I nuovi oneri sopra descritti ammontano, pertanto a 295.433 euro per il 2022 e a 1.681.732 euro a decorrere dal 2023. Considerato che gli oneri quantificati dall'articolo 7, recante disposizioni finanziarie, sono incrementati, rispetto a quanto previsto dal testo originario, di 295.432,8 euro per il 2022, di 1.904.536 euro per il 2023, di 2.572.948 euro per il 2024, di 2.350.144 per il 2025 e di 1.681.732 euro a decorrere dal 2026, fa presente come non siano immediatamente identificabili le norme che determinano la residua parte di oneri, ulteriori rispetto a quelli derivanti dai commi 11, lettera *b*) e 14, dell'articolo in esame, pari a 222.804 euro per il 2023, a 891.216 euro per il 2024 e a 668.412 euro per il 2025. Considerando peraltro lo sviluppo degli oneri dal 2023 al 2025, sembrerebbe dedursi che la norma che determina l'ulteriore spesa da sostenere dispieghi i suoi effetti per un arco temporale di 2 anni. A tal proposito, rileva che la norma recata dal comma 8 dell'articolo in esame sembra recare effetti su tale periodo. Tanto premesso ritiene necessario che il Governo confermi la correttezza di tale ricostruzione e, in tal caso, espliciti i parametri sottostanti la quantificazione riferita ai predetti ulteriori oneri ai fini della verifica degli stessi. Andrebbe inoltre chiarito, a suo avviso, a valere su quali risorse potranno essere stipulate le convenzioni necessarie per garantire la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati previsti ai sensi del comma 1, lettera *g*), capoverso Art. 5-*bis*. Infine,

segnala che occorrerebbe chiarire se le attività poste a carico dei magistrati tributari affidatari dei magistrati in tirocinio possano essere esercitate senza incidere sullo svolgimento degli ordinari compiti spettanti ai detti magistrati affidatari.

Con riferimento all'articolo 2, concernente ulteriori effetti premiali per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, osserva che, in merito ai profili di quantificazione, la norma non appare determinare effetti finanziari, sebbene sul punto ritenga comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo, che all'istituzione della sezione civile per la trattazione delle controversie in materia tributaria si provveda senza oneri per la finanza pubblica con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante disposizioni in materia di processo tributario, rileva che il comma 1, lettera *e*), prevede che, in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata, la soccombenza di una delle parti, conseguente all'accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. La medesima norma stabilisce che tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. In proposito evidenzia il carattere ordinamentale e procedimentale delle disposizioni: ritiene peraltro opportuna una valutazione da parte del Governo riguardo all'eventualità che la procedura prefigurata possa determinare effetti di incentivazione all'accettazione della

mediazione, con eventuale riduzione degli incassi attesi.

Per quanto riguarda l'incentivazione dello strumento delle udienze a distanza non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuno una conferma da parte del Governo, che l'amministrazione della giustizia tributaria disponga già delle attrezzature e competenze necessarie per garantire un maggiore ricorso allo svolgimento delle udienze secondo tali modalità.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, evidenzia che la norma reca una procedura di definizione agevolata relativa ai giudizi pendenti innanzi alla Corte di cassazione. In proposito rileva che l'adesione alla procedura in esame consente l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di cassazione previo pagamento di quota parte, 5 o 20 per cento, dell'importo oggetto della controversia al verificarsi di specifiche condizioni. Al fine di valutare gli effetti finanziari della misura in esame, appare quindi opportuno, a suo avviso, che il Governo fornisca dati ed elementi informativi in merito alle previsioni di entrata iscritte nei tendenziali relative alle somme oggetto di definizione che si ritiene non verranno più riscosse e alle corrispondenti previsioni di incasso che si ritiene poter conseguire dall'applicazione della disposizione in esame.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante disposizioni transitorie e finali, con riferimento alla nuova scansione temporale della cessazione dal servizio dei giudici tributari prossimi ai settantacinque anni di età prevista dal comma 1, ritiene necessario che il Governo chiarisca se tale nuova scansione, che ha differito la cessazione dal servizio di alcune unità di personale, sia suscettibile di comportare maggiori oneri e in quale misura gli stessi siano stati considerati ai fini della determinazione degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento e della loro copertura ai sensi dell'articolo 7: considera tale chiarimento necessario anche in considera-

zione del fatto che detto articolo fa riferimento anche all'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili per la mancata riassunzione dei giudici tributari cessati.

Quanto alle norme recate dal comma 5, fa presente che andrebbe confermato che le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto alla previsione del collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti nel Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, pur rilevando che la norma in esame ricalca quella vigente per gli eletti nel Consiglio superiore della magistratura, segnala che andrebbe chiarito se detto collocamento possa avere riflessi sull'efficienza amministrativa della giustizia tributaria, con conseguenti riflessi di carattere finanziario.

Con riferimento alle norme recate dai commi 6 e 7 – che prevedono l'ampliamento della possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia di presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione – dovrebbe essere chiarito, a suo avviso, se l'Agenzia possa svolgere l'eventuale ulteriore carico di lavoro senza nuovi o maggiori oneri. Considera tale chiarimento opportuno considerato che la norma che prevede l'interpello indica precisi termini per l'elaborazione della risposta e dispone che qualora questa non pervenga al contribuente entro i termini previsti, si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Passando ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che all'articolo 7, comma 1, provvede agli oneri crescenti complessivamente derivanti dal testo in esame – che vanno da euro 1.339.039 per l'anno 2022 fino a euro 137.239.319 a decorrere dall'anno 2049 – attraverso le seguenti, concorrenti modalità: tramite riduzione del

Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione; tramite riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; tramite riduzione del Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021; quanto alla parte residua, quantitativamente preponderante, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente che si renderanno disponibili per effetto della mancata riassunzione dei giudici tributari del ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge n. 183 del 2011, di cui si dispone – in forza dell'intervento di riforma recato dal presente disegno di legge – il progressivo esaurimento entro l'anno 2052.

Infine, il medesimo comma 1 dell'articolo 7 provvede alla compensazione degli effetti prodotti dal presente provvedimento, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro per l'anno 2023, a 1.433.769 euro per l'anno 2024, a 859.199 euro per l'anno 2025 e a 126.021 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Ciò posto, rileva preliminarmente che la clausola di copertura finanziaria fornisce il dato aggregato degli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, senza richiamare le singole disposizioni da cui gli stessi discendono né corredare le medesime delle relative autorizzazioni o previsioni di spesa, ciò in maniera non conforme rispetto a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica. Su tale aspetto ritiene pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, per quanto concerne le prime due modalità di copertura non ha

osservazioni da formulare, in considerazione delle assicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato circa la sussistenza – su entrambi i Fondi interessati – delle occorrenti disponibilità, libere da impegni eventualmente già assunti a valere sulle stesse.

Per quanto concerne la terza modalità di copertura, nel rammentare che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021 risulta pari – con riferimento alle annualità incise – a 210 milioni di euro per il 2025 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, pur in presenza di uno stanziamento che risulta congruo rispetto alla relativa esiguità degli oneri da fronteggiare, pari a 1.181.732 euro a decorrere dal 2025, ritiene comunque opportuno, anche in considerazione della natura permanente della spesa, acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento alla quarta modalità di copertura, osserva che le risorse a legislazione vigente di cui trattasi consistono – come indicato nella relazione tecnica – nelle somme iscritte, per un ammontare di 84,5 milioni di euro in ragione d'anno, sul capitolo 1269 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate ai compensi per i componenti delle Commissioni tributarie inseriti nel citato ruolo unico ad esaurimento, circostanza quest'ultima che comporta la determinazione di risparmi di spesa ora finalizzati alla copertura di quota parte degli oneri recati dal presente provvedimento. Ciò posto, sulla base dei dati esposti nelle apposite tabelle contenute nella medesima relazione tecnica, prende atto dell'adeguatezza della copertura in commento, evidenziando peraltro come – a seguito di una specifica modifica apportata al testo durante l'esame presso il Senato – risulti ora esplicitata in norma anche l'entità dei citati risparmi di spesa, che nella prece-

dente versione del testo medesimo era invece possibile ricavare – oltre che dalla relazione tecnica ad esso allegata – soltanto in via indiretta, per differenza tra l'importo della spesa complessiva originariamente indicata al comma 1 dell'articolo 3 e la parziale copertura della stessa operata mediante riduzione, rispettivamente, del Fondo per esigenze indifferibili e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento, poi, alla compensazione degli effetti prodotti dal presente provvedimento in termini di indebitamento netto e fabbisogno, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sussistenza, per l'intero arco temporale interessato, delle risorse poste a carico del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Segnala infine che il successivo comma 2 dell'articolo 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Sottosegretaria Anna MACINA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*). Nel rinviare dunque ai contenuti di quest'ultima, con specifico riguardo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore rileva quanto segue.

Con riferimento agli effetti finanziari delle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 1, gli ulteriori oneri rispetto a quelli derivanti dai commi 11, lettera b), e 14, concernenti – rispettivamente – l'assunzione di 50 unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nell'area economica F1 e l'indennità di funzione mensile aggiuntiva del compenso fisso spettante ai giudici tributari, ammontano a 222.804 euro per il 2023, a 891.216 euro per il 2024 e a 668.412 euro per il 2025 e sono ascrivibili al comma 8 del medesimo articolo 1, in materia di riconoscimento per un periodo di due anni di un'indennità aggiuntiva per i magistrati in transito, coerentemente con la quantificazione degli

oneri risultante dalla relazione tecnica aggiornata.

Le attività poste a carico dei magistrati tributari affidatari dei magistrati in tirocinio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-*quinquies*, saranno esercitate senza incidere sullo svolgimento degli ordinari compiti spettanti ai magistrati medesimi, mentre le attività di formazione continua e aggiornamento professionale dei magistrati tributari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 5-*bis*, saranno svolte presso la sede di destinazione degli stessi, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Le disposizioni di cui all'articolo 2, che prevede la costituzione del cosiddetto « bollo di affidabilità fiscale » in favore dei contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale ai quali sia stato attribuito un punteggio pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, hanno carattere procedurale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui all'articolo 3, che istituisce una sezione civile presso la Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria, presentano natura ordinamentale e organizzativa e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché all'istituzione della citata sezione civile potrà provvedersi nell'ambito del personale di magistratura e amministrativo già incardinato nella pianta organica della Corte di cassazione e comunque nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria, senza con ciò introdurre modifiche ai trattamenti economici già in godimento da parte del predetto personale.

Le disposizioni volte ad incentivare le procedure di mediazione nell'ambito del processo tributario, di cui all'articolo 4, sono suscettibili di determinare effetti deflattivi del contenzioso, avendo carattere procedurale e non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre le disposizioni volte

ad incentivare lo strumento delle udienze a distanza, di cui al medesimo articolo 4, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché l'amministrazione della giustizia tributaria già dispone delle attrezzature e delle competenze necessarie per garantire un maggiore ricorso a tale strumento.

Gli introiti derivanti dalle disposizioni in materia di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, di cui all'articolo 5, non sono compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate e pertanto l'attuazione delle predette disposizioni non è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica.

Il Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali recano le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad essi imputati ai sensi dell'articolo 7 e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, laddove ridefiniscono transitoriamente la normativa sulla cessazione delle funzioni giurisdizionali per il raggiungimento di un limite fissato a 70 anni di età, determinano maggiori oneri per la finanza pubblica per gli anni 2024-2027, come risultanti dalla relazione tecnica aggiornata, che sono oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 7.

Le disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 5, concernenti le modalità di rappresentanza dei giudici togati nel Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le ordinarie spese riguardanti l'elezione dei componenti dell'organo di autogoverno trovano copertura nei fondi destinati al

bilancio del predetto Consiglio di Presidenza.

Al medesimo comma 5 dell'articolo 8, le disposizioni relative al collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti nel Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, analogamente a quanto avviene per il collocamento fuori ruolo degli eletti nel Consiglio superiore della magistratura, non determinano riflessi sull'efficienza amministrativa della giustizia tributaria né, conseguentemente, effetti di carattere finanziario.

Infine, le disposizioni di cui allo stesso articolo 8, commi 6 e 7, che modificano la disciplina relativa all'interpello sui nuovi investimenti da parte delle imprese, abbassando la soglia dell'ammontare degli investimenti necessaria per poter accedere all'istituto in esame, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo carattere procedurale e potendo viceversa avere effetti incentivanti sugli investimenti, e conseguentemente, sul gettito.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3703 Governo, recante Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento agli effetti finanziari delle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 1, gli ulteriori oneri rispetto a quelli derivanti dai commi 11, lettera b), e 14, concernenti – rispettivamente – l'assunzione di 50 unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nell'area economica F1 e l'indennità di funzione mensile aggiuntiva del compenso fisso spettante ai giudici tributari, ammontano a

222.804 euro per il 2023, a 891.216 euro per il 2024 e a 668.412 euro per il 2025 e sono ascrivibili al comma 8 del medesimo articolo 1, in materia di riconoscimento per un periodo di due anni di un'indennità aggiuntiva per i magistrati in transito, coerentemente con la quantificazione degli oneri risultante dalla relazione tecnica aggiornata;

le attività poste a carico dei magistrati tributari affidatari dei magistrati in tirocinio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-*quinquies*, saranno esercitate senza incidere sullo svolgimento degli ordinari compiti spettanti ai magistrati medesimi;

le attività di formazione continua e aggiornamento professionale dei magistrati tributari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 5-*bis*, saranno svolte presso la sede di destinazione degli stessi, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio;

le disposizioni di cui all'articolo 2, che prevede la costituzione del cosiddetto "bollino di affidabilità fiscale" in favore dei contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale ai quali sia stato attribuito un punteggio pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, hanno carattere procedurale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 3, che istituisce una sezione civile presso la Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria, presentano natura ordinamentale e organizzativa e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché all'istituzione della citata sezione civile potrà provvedersi nell'ambito del personale di magistratura e amministrativo già incardinato nella pianta organica della Corte di cassazione e comunque nell'ambito delle attuali dotazioni

organiche dell'amministrazione giudiziaria, senza con ciò introdurre modifiche ai trattamenti economici già in godimento da parte del predetto personale;

le disposizioni volte ad incentivare le procedure di mediazione nell'ambito del processo tributario, di cui all'articolo 4, sono suscettibili di determinare effetti deflattivi del contenzioso, avendo carattere procedurale e non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni volte ad incentivare lo strumento delle udienze a distanza, di cui al medesimo articolo 4, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché l'amministrazione della giustizia tributaria già dispone delle attrezzature e delle competenze necessarie per garantire un maggiore ricorso a tale strumento;

gli introiti derivanti dalle disposizioni in materia di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, di cui all'articolo 5, non sono compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate e pertanto l'attuazione delle predette disposizioni non è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica;

il Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali recano le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad essi imputati ai sensi dell'articolo 7 e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, laddove ridefiniscono transito-

riamente la normativa sulla cessazione delle funzioni giurisdizionali per il raggiungimento di un limite fissato a 70 anni di età, determinano maggiori oneri per la finanza pubblica per gli anni 2024-2027, come risultanti dalla relazione tecnica aggiornata, che sono oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 7;

le disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 5, concernenti le modalità di rappresentanza dei giudici togati nel Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le ordinarie spese riguardanti l'elezione dei componenti dell'organo di autogoverno trovano copertura nei fondi destinati al bilancio del predetto Consiglio di Presidenza;

al medesimo comma 5 dell'articolo 8, le disposizioni relative al collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti nel Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, analogamente a quanto avviene per il collocamento fuori ruolo degli eletti nel Consiglio superiore della magistratura, non determinano riflessi sull'efficienza amministrativa della giustizia tributaria né, conseguentemente, effetti di carattere finanziario;

le disposizioni di cui allo stesso articolo 8, commi 6 e 7, che modificano la disciplina relativa all'interpello sui nuovi investimenti da parte delle imprese, abbassando la soglia dell'ammontare degli investimenti necessaria per poter accedere all'istituto in esame, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo carattere procedurale e potendo viceversa avere effetti incentivanti sugli investimenti, e conseguentemente, sul gettito,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Anna MACINA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Colletti 1.2, che è volta a sostituire integralmente l'articolo 1 del provvedimento, prevedendo, da un lato, il riordino degli organi di giurisdizione tributaria tramite l'istituzione di sezioni specializzate in materia presso i tribunali e le corti di appello, dall'altro, la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali con devoluzione dei relativi procedimenti al giudice ordinario operante presso le predette sezioni specializzate. La proposta emendativa prevede, inoltre, che la dotazione organica dei magistrati assegnati alle predette sezioni specializzate di primo e secondo grado sia individuata in complessive 800 unità, con un incremento di 224 unità rispetto a quanto indicato nel testo del provvedimento, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei maggiori oneri che ne derivano né alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

Colletti 1.1, che, tra l'altro, nell'affidare la giurisdizione tributaria a magistrati nominati presso sezioni specializzate di primo e secondo grado, prevede che la dotazione organica dei magistrati di cui trattasi sia individuata in complessive 800 unità, con un incremento di 224 unità rispetto a quanto indicato nel testo del provvedimento, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei maggiori oneri che ne derivano né alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

Varchi 2.02, che reca un'estensione temporale della disciplina relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, cui la norma originaria ha ascrivito anche effetti

finanziari negativi in relazione a talune delle annualità interessate, senza prevedere la quantificazione degli oneri che ne derivano né la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Colletti 1.20, che è volta a sostituire integralmente l'articolo 1 del provvedimento, prevedendo, da un lato, il riordino degli organi di giurisdizione tributaria tramite l'istituzione di sezioni specializzate in materia presso i tribunali e le corti di appello, dall'altro, la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali con devoluzione dei relativi procedimenti al giudice ordinario operante presso le predette sezioni specializzate. La proposta emendativa – che attribuisce altresì al Consiglio superiore della magistratura le funzioni ora svolte dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria – non apporta peraltro alcuna modifica all'articolo 7 del provvedimento in esame, che reca gli oneri complessivamente derivanti dall'intervento di riforma introdotto dal disegno di legge e le correlate coperture finanziarie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Varchi 1.15, che è volta ad innalzare da 70 a 72 gli anni di età al cui compimento tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria – sia i giudici presenti nel ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari – cessano dall'incarico, fermo restando il regime transitorio previsto dall'articolo 8, comma 1. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenuto anche conto che i risparmi derivanti dalla minore spesa associata alle cessazioni dall'incarico degli attuali giudici tributari inseriti nel ruolo unico, come stimata nella relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge, sono

utilizzati a parziale copertura degli oneri del presente provvedimento;

Delmastro Delle Vedove 1.16, che appare volta a rendere permanente la riserva del 30 per cento dei posti di concorso in favore dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011, di cui il provvedimento in esame prevede viceversa il graduale esaurimento. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenuto anche conto che i risparmi derivanti dalla minore spesa associata alle cessazioni dall'incarico degli attuali giudici tributari inseriti nel ruolo unico, come stimata nella relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge, sono utilizzati a parziale copertura degli oneri del presente provvedimento;

Varchi 1.18, che, nel sostituire la lettera a) del comma 11 dell'articolo 1, prevede che per l'anno 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 20 unità di personale dirigenziale non generale da destinare integralmente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, anziché alla direzione di uno o più uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria (nel numero di 18 unità) e alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze (nel numero di 2 unità), come attualmente previsto dal disegno di legge in esame. Al riguardo, pur rimanendo invariato il numero complessivo delle unità di personale dirigenziale non generale di cui si autorizza l'assunzione, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in ragione della mutata destinazione delle unità stesse rispetto a quanto previsto dal testo;

Varchi 2.04, che reca disposizioni ulteriori in materia di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti rispetto a quanto già previsto all'articolo 5 del presente provvedimento. Al riguardo, giu-

dica necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Varchi 2.03, che è volta a prevedere, tra l'altro, la facoltà per regioni ed enti locali di stabilire, con riferimento ai tributi propri, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, qualora – entro un termine appositamente fissato da ciascun ente – i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nel rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali, posto che essa appare suscettibile di determinare, con riferimento alla riscossione dei tributi propri, una potenziale perdita di gettito per gli enti medesimi;

Varchi 2.01, che prevede l'istituzione del ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie, gestito da un ufficio autonomo diretto da un dirigente generale di prima fascia o da un magistrato idoneo allo svolgimento delle funzioni direttive superiori. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Varchi 2.06, che, da un lato, abroga l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo alla provvisoria iscrizione a ruolo di imposte, contributi e premi corrispondenti agli imponibili accertati ma non ancora definitivi, nonché dei relativi interessi, dall'altro, prevede che, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie, il tributo stesso, con i relativi interessi, debba essere pagato, dopo

la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso, in misura pari ad un terzo, anziché per i due terzi, come attualmente stabilito dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel chiedere alla rappresentante del Governo maggiori delucidazioni circa le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Colletti 1.20, rileva che il provvedimento in esame – sotto il profilo del merito delle disposizioni in esso contenute – appare a suo avviso suscettibile di accentuare oltre misura la dipendenza della magistratura tributaria dal Ministero dell'economia e delle finanze, in palese contrasto con le norme costituzionali a presidio della piena autonomia dell'ordine giudiziario. Osserva peraltro come nel caso di specie tale sovrapposizione tra distinti poteri dello Stato risulti ancor più censurabile, dal momento che parte in causa del contenzioso tributario è spesso volte la stessa Agenzia delle entrate, eventualmente per il tramite dell'ente da essa vigilato ed incaricato della riscossione, e che anche la disciplina dell'istituto della mediazione è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anziché del Ministro della giustizia, come sarebbe stato invece più pertinente al fine di assicurare il buon funzionamento del processo tributario e la piena indipendenza dei giudici ad esso applicati.

La sottosegretaria Anna MACINA, nel premettere che l'emendamento Colletti 1.20 si porrebbe comunque in contrasto rispetto alle linee guida cui sono improntati il disegno di legge del Governo e le modifiche ad esso apportate nel corso dell'iter al Senato, ribadisce il parere contrario in precedenza espresso, evidenziando come – sotto il profilo prettamente finanziario – sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze non possa escludersi che l'attuazione della citata proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e, conseguentemente, comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.15, 1.16, 1.18 e 1.20, e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 e 2.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La sottosegretaria Anna MACINA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

C. 3580 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che la V Commissione (Bilancio)

ha già esaminato il testo del provvedimento in titolo nella seduta del 6 luglio 2022, deliberando sullo stesso un parere favorevole. Nel rammentare che, in data 12 luglio 2022, la VII Commissione (Cultura) ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, senza apportare alcuna modificazione, avverte che sul testo ora all'esame dell'Assemblea resta pertanto fermo il parere favorevole in precedenza espresso.

Comunica quindi che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Trancassini 3.50, volta ad incrementare da 20 a 22 il numero dei componenti del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, fermo restando che – ai sensi dell'articolo 3, comma 6, primo periodo – ai componenti non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e che alle spese di funzionamento del Comitato, ivi compreso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al suo funzionamento, cui i componenti hanno diritto ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 6 dell'articolo 3, si dovrebbe provvedere nell'ambito del contributo finanziario, pari a 4,51 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2028, stanziato dall'articolo 2, comma 1, in favore del Comitato stesso. Al riguardo, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria Anna MACINA, nell'evidenziare che ai membri del Comitato spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute, in particolare per la partecipazione alle missioni a Roma, esprime parere contrario sull'emendamento Trancassini 3.50, giacché – sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze – per le ragioni dianzi dette non può escludersi che l'attuazione della citata proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Trancassini 3.50.

La sottosegretaria Anna MACINA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 9 agosto 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « Offshore Patrol Vessel – OPV » relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (Offshore Patrol Vessel – OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 409.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il Ministro della difesa, in data 3 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « Offshore Patrol Vessel

– OPV » relativo all'acquisizione di unità navali tipo Pattugliatori (*Offshore Patrol Vessel* – OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 4 agosto 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tanto premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di proseguire il piano di rinnovamento della linea operativa « Pattugliatori » della Marina, tramite l'acquisizione di ulteriori 8 nuove unità.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2035, comporterà un onere complessivo di 3,5 miliardi di euro. A tale ultimo riguardo, come precisato dalla scheda tecnica l'amministrazione competente « si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari » e, qualora, « in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di *iter* paritetico), al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza ».

Ciò posto, rileva tuttavia che oggetto specifico della scheda tecnica in esame è la spesa relativa alla sola prima fase del programma in titolo, per un ammontare di 2.263,04 milioni di euro, mentre il completamento del programma stesso, per il residuo ammontare di 1.236,69 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

Precisa inoltre che agli oneri relativi alla prima fase del programma si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legi-

slazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico avvalendosi di quelle iscritte sul capitolo 7120, piani gestionali nn. 1 e 38.

In proposito, si segnala che i citati piani gestionali – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – recano, rispettivamente, uno stanziamento di circa 152 milioni di euro per l'anno 2022, 174 milioni di euro per l'anno 2023 e 236 milioni di euro per l'anno 2024 e uno stanziamento di circa 204 milioni di euro per l'anno 2022, 213 milioni di euro per l'anno 2023 e 192 milioni di euro per l'anno 2024.

La scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima fase del programma da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2022-2035, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo » e costituisce la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

La scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata, fermo restando che – stante il suo carattere prioritario – la copertura finanziaria del programma stesso potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel programma di spesa « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Mini-

sterio della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto risulta da una nota trasmessa unitamente allo schema di decreto in esame a seguito del previo parere della Ragioneria generale dello Stato, ha precisato che la copertura finanziaria indicata nel presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla realizzazione della prima fase del programma pluriennale in oggetto e ha assicurato che le risorse previste a copertura di quest'ultimo, relative al piano gestionale n. 1 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, risultano « assegnate per le esigenze di cui al programma in esame ».

Tutto ciò considerato, rileva la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma in esame, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno comunque formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Inoltre, considerato che il piano gestionale n. 38 non viene espressamente richiamato nella citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze, appare necessario che il Governo assicuri che anche le risorse del citato piano gestionale, di cui si prevede l'utilizzo per un importo di complessivi 5,04 milioni di euro nell'arco temporale 2022-2026, risultano assegnate per le esigenze di cui al programma in esame.

Infine, reputa necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse complessivamente previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La sottosegretaria Anna MACINA assicura che anche le risorse del piano gestionale n. 38 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa – di cui si prevede l'utilizzo per un importo di complessivi 5,04 milioni di euro nell'arco temporale 2022-2026 –, al pari di quelle del piano gestionale n. 1 del medesimo capitolo, risultano assegnate per le esigenze del programma in esame. Chiarisce, infine, che l'utilizzo delle risorse complessivamente previste a copertura del programma in esame non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato “*Offshore Patrol Vessel – OPV*” relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (*Offshore Patrol Vessel – OPV*) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 409);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la presumibile conclusione nel 2035, comporterà un onere complessivo stimato in 3,5 miliardi di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo di 2.263,04 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.236,69 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piani gestionali nn. 1 e 38, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 1.236,69 milioni di euro, si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

come risulta da una nota trasmessa dal Governo unitamente allo schema di decreto in esame a seguito del previo parere della Ragioneria generale dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che la copertura finanziaria indicata nel presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla realizzazione della prima fase del programma pluriennale in oggetto e ha assicurato che le risorse previste a copertura di quest'ultimo, relative al piano gestionale n. 1 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, risultano “assegnate per le esigenze di cui al programma in esame”;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

anche le risorse del piano gestionale n. 38 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa – di cui si prevede l'utilizzo per un importo di complessivi 5,04 milioni di euro nell'arco temporale 2022-2026 – al pari di quelle del piano gestionale n. 1 del medesimo capitolo, risultano assegnate per le esigenze del programma in esame;

l'utilizzo delle risorse complessivamente previste a copertura del programma in esame non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima fase del programma e che invece il completamento del programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

La sottosegretaria Anna MACINA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato « Cacciamine di nuova generazione (CNG) », relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo « Cacciamine di nuova generazione (CNG) » e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 410.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 3 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato « Cacciamine di nuova generazione (CNG) », relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo « Cacciamine di nuova generazione (CNG) » e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 4 agosto 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tanto premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di rinnovare la flotta di cacciamine classe « Lerici » e « Gaeta », al fine di salvaguardare le capacità operative di tale componente marittima dello strumento militare nazionale.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2037, comporterà un onere complessivo di 2,8 miliardi di euro. A tale ultimo riguardo, come precisato dalla scheda tecnica l'amministrazione competente « si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari » e, qualora, « in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di *iter* paritetico), al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza ».

Ciò posto, rileva tuttavia che oggetto specifico della scheda tecnica in esame è la spesa relativa alla sola prima fase del programma in titolo, per un ammontare di 1.051 milioni di euro, mentre il completamento del programma stesso, per il residuo ammontare di 1.749 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

Tanto premesso, osserva che agli oneri relativi alla prima fase del programma si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico avvalendosi di quelle iscritte sul capitolo 7120, piani gestionali nn. 1 e 27.

In proposito, segnala che i citati piani gestionali – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – recano, rispettivamente, uno stanziamento di circa 152 milioni di euro per l'anno 2022, di 174 milioni di euro per l'anno 2023 e di 236 milioni di euro per l'anno 2024 e uno stanziamento di circa 104 milioni di euro per l'anno 2022, 173 milioni di euro per l'anno 2023 e 127 milioni di euro per l'anno 2024.

La scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima fase del programma da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2023-2032, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo » e costituisce la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

La scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata, fermo restando che – stante il carattere prioritario del programma medesimo – la relativa copertura finanziaria potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel programma di spesa « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto risulta da una nota trasmessa unitamente allo schema di decreto in esame a seguito del previo parere della Ragioneria generale dello Stato, ha precisato che la copertura finanziaria indicata nel presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla realizzazione della prima fase del programma pluriennale in oggetto e ha assicurato che le risorse previste a copertura di quest'ultimo, relative ai piani gestionali n. 1 e 27 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, risultano « assegnate per le esigenze di cui al programma in esame ».

Tutto ciò considerato, rileva la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma in esame, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno comunque formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Infine, reputa necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiu-

dicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La sottosegretaria Anna MACINA assicura che l'utilizzo delle risorse previste a copertura del programma in esame non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato "Cacciamine di nuova generazione (CNG)", relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo "Cacciamine di nuova generazione (CNG)" e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 410);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la presumibile conclusione nel 2037, comporterà un onere complessivo stimato in 2,8 miliardi di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo di 1.051 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.749 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo

7120, piani gestionali nn. 1 e 27, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 1.749 milioni di euro, si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

come risulta da una nota trasmessa dal Governo unitamente allo schema di decreto in esame a seguito del previo parere della Ragioneria generale dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che la copertura finanziaria indicata nel presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla realizzazione della prima fase del programma pluriennale in oggetto e ha assicurato che le risorse previste a copertura di quest'ultimo, relative ai piani gestionali nn. 1 e 27 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, risultano "assegnate per le esigenze di cui al programma in esame";

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'utilizzo delle risorse previste a copertura del programma in esame non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima fase del programma e che invece il completamento del programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede

parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66” ».

La sottosegretaria Anna MACINA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703
Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****AC 3703 - RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO****1. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DEI MAGISTRATI
TRIBUTARI DI RUOLO
[articolo 1, comma 1].**

La norma introduce le necessarie modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione dei relativi uffici di segreteria, al fine di dare attuazione al progetto di riforma strutturale della giustizia tributaria, nel rispetto degli adempimenti e delle scadenze previsti nel Piano nazionale di ripresa e resistenza.

In particolare, in sede di conversione, è stato modificato il comma 1, lettera a), mediante la quale sono stati ridenominati gli organi della giustizia tributaria di primo e secondo grado. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il nuovo articolo 1-bis del d.lgs. n. 545/1992, istituisce l'ordine giudiziario tributario, che è composto:

- dal nuovo organico dei magistrati tributari di ruolo, che verranno assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante apposito concorso pubblico per esami;
- dai giudici tributari presenti, alla data del 1° gennaio 2022, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, che pertanto diventerà un ruolo ad esaurimento.

Trattamento economico dei giudici tributari onorari.

Con riferimento all'organico degli attuali giudici tributari, la cui attività è svolta a carattere onorario, si rappresenta quanto segue in ordine alle valutazioni di tipo finanziario.

Il trattamento economico di tale categoria di giudici è disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, ove è previsto che agli stessi venga attribuito un compenso fisso mensile ed uno aggiuntivo, o variabile, che è correlato al numero dei ricorsi definiti.

Gli importi dei compensi sono determinati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – ai sensi del citato art. 13 – e vengono liquidati ai giudici tributari con imputazione della spesa a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul capitolo n. 1269 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il compenso fisso mensile spettante a ciascun giudice tributario, come previsto dal D.M. 20 giugno 2019, è determinato nella misura lorda di:

- a) euro 495,00 per il presidente di commissione;
- b) euro 443,00 per il presidente di sezione;
- c) euro 417,00 per il vicepresidente di sezione;
- d) euro 391,00 per il giudice.

Il compenso variabile corrisposto ai giudici è invece determinato dal D.M. 24 marzo 2006, ed è pari a euro 100,00 per ogni ricorso o appello definito, oltre alla maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere a titolo di rimborso forfetario ai giudici che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione.

Il predetto importo di euro 100,00 viene liquidato ai giudici a seguito dell'emanazione di una sentenza o di altro provvedimento definitorio della controversia, secondo il seguente prospetto di ripartizione:

- a) euro 26,00 per ognuno dei 3 componenti del collegio giudicante (totale euro 78,00);
- b) euro 11,50 per l'estensore del provvedimento;
- c) euro 4,50 per il presidente di commissione;
- d) euro 3,50 per il presidente di sezione;
- e) euro 2,50 per il vice presidente di sezione.

Nel caso in cui la definizione del ricorso o appello avvenga con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo, al giudice che lo emana viene liquidato esclusivamente l'importo di euro 12,50.

Oltre al compenso variabile di cui al citato art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, ai giudici tributari viene anche corrisposta una quota di compenso correlata con le entrate derivanti dal contributo unificato versato dalle parti nell'ambito del processo tributario ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Nella tabella è riportato il costo complessivo che è stato sostenuto dal MEF per la liquidazione dei predetti compensi, nel triennio 2017-2019.

Tavola n. 1

Tipologia di costo	2017	2018	2019	Costo medio
1. Compensi fissi	13.124.734,9	12.398.811,6	13.870.499,5	13.131.348,7
2. Compensi variabili	28.269.344,0	27.371.142,8	24.734.341,9	26.791.609,6
3. CUT	21.603.041,5	21.363.814,8	17.409.976,6	20.125.610,9
Totale	62.997.120,4	61.133.769,2	56.014.818,0	60.048.569,2

In proposito, si osserva che la scelta di tale specifico intervallo temporale è motivata dalla necessità di calcolare la stima del costo medio dei giudici tributari prendendo in considerazione un periodo di normale funzionamento della giurisdizione tributaria a livello nazionale. Infatti, si ritiene che i dati relativi all'ultimo biennio 2020-2021 non possano essere considerati statisticamente significativi a tale scopo, poiché si tratta di anni interessati dalla legislazione emergenziale Covid-19, che ha previsto dei periodi di sospensione dell'attività sia giudiziaria sia accertativa e di riscossione dei tributi da parte degli enti impositori, con effetti significativi sul numero delle sentenze depositate. Ciò ha determinato anche un significativo calo dei flussi del contenzioso tributario nei due gradi del giudizio di merito, con la conseguente diminuzione, tra l'altro, delle entrate derivanti dal pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte per l'attivazione della controversia tributaria.

Per tale motivo, si può ipotizzare che il costo medio totale sostenuto annualmente dal MEF per il pagamento dei compensi ai giudici tributari sia stimabile in circa 60 milioni di euro.

Nella tabella è riportato, invece, il numero totale dei giudici che hanno svolto l'attività giurisdizionale nello stesso triennio 2017-2019, in base ai quali l'organico medio dei giudici in servizio presso le Commissioni tributarie può essere quantificato in 2.925 unità.

Tavola n. 2

Anno	N. giudici
Organico 2017	3.110
Organico 2018	2.927
Organico 2019	2.738
Organico medio	2.925

Conseguentemente, tenuto conto dei dati riportati nelle suddette tabelle, il costo unitario medio sostenuto ogni anno dal MEF per il pagamento dei compensi al giudice tributario "onorario" può essere stimato in 20.529 euro (60.048.569,2/2.925 euro). Tale valore medio resta valido anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a) del provvedimento in esame, il quale dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge che regolano l'attribuzione di risorse per la quota aggiuntiva di parte variabile collegata al CUT (riga n. 3 della tavola n. 1) e, contestualmente, ha previsto alla lettera c) del medesimo comma 4, l'incremento degli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2019, nella considerazione che il predetto incremento, pari al centotrenta per cento, corrisponde al rapporto di spesa tra le predette grandezze, garantendo l'invarianza della spesa complessiva.

Senza nuovi o maggiori oneri è anche la disposizione di cui al predetto comma 4, lettera d), che destina 7 milioni di euro a decorrere dal 2023, ai fondi del trattamento economico accessorio del personale amministrativo (dirigenti inclusi), in servizio presso le commissioni tributarie, in relazione alle abrogazioni di cui alla lettera b). Infatti, a legislazione vigente, tale personale è già destinatario di una pari somma quale quota parte del CUT che viene destinato per norma ai fondi del trattamento economico accessorio. Somme che, pertanto, rientrano anche nei limiti finanziari di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Ciò premesso si rappresenta, di seguito, l'andamento degli oneri per il personale in questione - già coperto dagli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente - elaborati sulla base delle cessazioni che verranno a determinarsi per il raggiungimento del limite massimo di età per la permanenza in servizio, pari a 70 anni di età, individuato nel nuovo art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 545/1992 e tenuto conto che, non vi saranno più nuove immissioni nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che, pertanto, è destinato a diventare un ruolo ad esaurimento.

In sede di conversione, all'articolo 8, comma 1, è stato introdotto un regime transitorio di gradualità dal 2023 al 2026 con riferimento al limite di età, come di seguito specificato:

- anno 2023 a 74 anni;
- anno 2024 a 73 anni;
- anno 2025 a 72 anni;
- anno 2026 a 71 anni;
- anno 2027 a 70 anni.

Conseguentemente, la tavola n. 2 è così rideterminata e, la corrispondente spesa di personale si incrementa dei seguenti valori:

Anno	Maggiori oneri
2024	9.463.869,00
2025	6.836.157,00
2026	4.003.155,00
2027	2.114.487,00

Tavola n. 2

Anno	Cessazioni	Organico	Totale oneri (lordo amm.ne) calcolati al costo medio individuale annuo di euro 20.529 (Tavola n. 2)
2022		2.608	53.539.632,00
2023	118	2.490	51.117.210,00
2024	241	2.249	46.169.721,00
2025	223	2.026	41.591.754,00
2026	238	1.788	36.705.852,00
2027	195	1.593	32.702.697,00
2028	109	1.381	28.350.549,00
2029	99	1.282	26.318.178,00
2030	86	1.196	24.552.684,00
2031	101	1.095	22.479.255,00
2032	110	985	20.221.065,00
2033	108	877	18.003.933,00
2034	102	775	15.909.975,00
2035	108	667	13.692.843,00
2036	91	576	11.824.704,00
2037	107	469	9.628.101,00
2038	76	393	8.067.897,00
2039	73	320	6.569.280,00
2040	54	266	5.460.714,00
2041	37	229	4.701.141,00
2042	47	182	3.736.278,00
2043	28	154	3.161.466,00
2044	27	127	2.607.183,00
2045	21	106	2.176.074,00
2046	31	75	1.539.675,00
2047	26	49	1.005.921,00
2048	18	31	636.399,00

2049	7	24	492.696,00
2050	12	12	246.348,00
2051	6	6	123.174,00
2052	5	1	20.529,00
2053	1	0	0,00

Sulla base dei dati riportati nella tabella, è utile osservare come il ruolo dei giudici tributari onorari sia destinato ad esaurirsi totalmente nell'anno 2052. In particolare, nei primi 5 anni dall'entrata in vigore della riforma cesseranno dal servizio n. **1.015** giudici (39%); dopo 10 anni il numero delle cessazioni si attesta a n. **1.520** giudici (58%).

Stima della spesa da sostenere per l'assunzione dei magistrati di ruolo.
[articolo 1, comma 1, lettere b), capoverso comma 3, lettera c), d) ed e)].

Con specifico riguardo al nuovo organico dei magistrati tributari di ruolo, il nuovo art. 1-bis del d.lgs. n. 545/1992 li individua nel numero di n. **448** unità presso le **Corti di giustizia tributaria di primo grado** e di n. **128** unità presso le **Corti di giustizia tributaria di secondo grado**, per un totale di 576 nuovi magistrati la cui assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avverrà mediante apposito concorso pubblico per esami.

La lettera c) del capoverso comma 3, del novellato articolo 1-bis del D.lgs. 545/1992, introdotta in sede di conversione, modifica la composizione delle sezioni delle Corti, cui è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari.

La proiezione del numero dei magistrati da assumere a regime tiene conto, in via prudenziale, di una definizione media di circa 215.000 controversie all'anno e di una produttività media di ciascun magistrato di ruolo pari a 374 sentenze annue, ossia circa 4,5 volte superiore alla produttività media riscontrata per il giudice onorario.

Produttività giudici onorari vs. giudici di ruolo

	2017	2018	2019
Definizioni	261.532	252.937	227.844
N. giudici onorari	3.110	2.927	2.738
Produttività	84,1	86,4	83,2

N. definizioni stimate	215.000
Produttività media onorari	83,0
Parametro ruolo/onorario	4,50
Stima produttività giudici di ruolo	374
Organico di ruolo necessario	576

Il trattamento economico della nuova magistratura è disciplinato dal nuovo art. 13-bis del d.lgs. n. 545/1992, ove è previsto che ai magistrati tributari si applicano le disposizioni previste per il trattamento economico dei magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Il programma di immissione in servizio dei 576 nuovi magistrati tributari è così stabilito:

- 1) n. 100 unità nell'anno 2023, mediante apposita procedura di interpello bandita dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, riservata ai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, che alla data dell'entrata in vigore della presente norma siano presenti da almeno 5 anni nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e che alla data di scadenza per la presentazione delle domande non abbiano compiuto i 60 anni di età;
- 2) n. 68 unità in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità da reclutare mediante concorso secondo le modalità di cui al nuovo articolo 4 del d.lgs. n. 545/1992.

Con specifico riferimento all'assunzione delle 100 unità di cui al **punto n. 1)**, è stato considerato che l'immissione nel nuovo ruolo di cui all'art. 1-bis del d.lgs. n. 545/1992 riguarderà giudici tributari provenienti da altre magistrature, che non abbiano già compiuto 60 anni di età alla data di scadenza del bando da pubblicare entro il 2022.

A tale riguardo, si rappresenta che su un numero attuale di 1.453 giudici tributari onorari cc.dd. "togati", in servizio da almeno 5 anni, circa il 49% (n. 711 unità) non potrà partecipare all'interpello per mancanza del presupposto anagrafico. Inoltre, con riferimento ai potenziali partecipanti all'interpello (n. 742 unità) si rileva che:

- 298 unità (40%) sono ricompresi nella fascia di età di 56-59 anni;
- 268 unità (36%) sono ricompresi nella fascia di età di 51-55 anni;
- 176 unità (24%) sono ricompresi nella fascia di età di 41-50 anni.

Ai fini della quantificazione della spesa relativa sia ai giudici che transitano da altre magistrature di cui al **punto n. 1)** programmate per l'anno 2023, sia dalle nuove assunzioni di cui al **punto n. 2)** programmate per gli anni dal 2024 al 2030, si è tenuto conto del trattamento stipendiale iniziale e dei successivi incrementi periodici previsti *ex lege* per i magistrati ordinari. Peraltro, per quanto attiene il transito dei giudici già togati di cui al **punto n. 1)** che mantengono il trattamento economico già in godimento, la disposizione – al fine di assicurare la neutralità finanziaria – prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per garantire la corretta allocazione delle risorse dell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

Rispetto alla tabella stipendiale dei magistrati ordinari, non è stato considerato l'onere di spesa relativa al giudice in tirocinio per i primi 18 mesi, dal momento che tale profilo non è stato previsto per i nuovi giudici tributari.

Stima di costo unitario per il giudice neoassunto (primi 20 anni)

Anno	Lordo
1	99.124,05
2	99.124,05
3	102.745,71
4	102.745,71
5	123.941,62
6	123.941,62
7	128.967,96
8	128.967,96
9	133.994,30
10	133.994,30
11	139.021,00
12	139.021,00
13	144.047,00
14	173.889,00
15	176.779,00
16	182.674,00
17	182.674,00
18	186.309,00
19	186.309,00
20	210.008,00

In base ai criteri di calcolo sopra indicati, la seguente tabella riporta la proiezione decennale dei costi complessivi a carico del MEF derivanti dall'assunzione dei 576 magistrati che andranno a costituire il nuovo ruolo della magistratura tributaria.

Tavola n. 4

[illegible]

Stima della spesa da sostenere per la sistemazione logistica dei magistrati di ruolo.

In ordine alle spese di funzionamento, nella tabella successiva si riporta l'incremento delle diverse tipologie di costi, quantificato dal competente Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, connessi alla assunzione di nuovi magistrati tributari a tempo pieno, riguardanti:

- le spese per arredo stanze;
- le spese per locazioni passive;
- le spese per pulizie e altri oneri ordinari;
- le spese per cablatura e impianti;
- le spese d'ufficio e di cancelleria;
- le spese per utenze.

Tavola n. 5

Tipologia di spesa	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	A regime
N. giudici (unità cumulate)	100	168	236	304	372	440	508	576	576
Arredi (studi dirigenziali)	1.000.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
Locazioni passive	449.930,00	755.882	1.061.834	1.367.787,	1.673.739,	1.979.692,00	2.285.644,	2.591.596,	2.591.596,
Pulizie e altri oneri ordinari	102.500,00	172.200,00	241.900,00	311.600,00	381.300,00	451.000,00	520.700,00	590.400,00	590.400,00
Cablatura	19.300,00	32.424,00	45.548,00	58.672,00	71.796,00	84.920,00	98.044,00	111.168,00	111.168,00
Cancelleria e minute spese	18.800,00	31.584,00	44.368,00	57.152,00	69.936,00	82.720,00	95.504,00	108.288,00	108.288,00
Spese per utenze	100.000,00	168.000,00	236.000,00	304.000,00	372.000,00	440.000,00	508.000,00	576.000,00	576.000,00
Totale	1.690.530,00	1.840.090	2.309.650,00	2.779.211,	3.248.771,	3.718.332,00	4.187.892,	4.657.452,	3.977.452,

2. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI DESTINATE PER LA NUOVA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

[art. 1, comma 1, lett. a), c) e)linea articolo 4 , capoverso comma 3, f) alinea articolo 4-bis capoverso comma1 , f) alinea articolo 4-quinquies , g) alinea articolo 5-bis, n) numero 4 alinea 4-ter lettera b)]

L'articolo 1, alla lettera e), alinea articolo 4 , capoverso comma 3, come novellata in sede di conversione, prevede, per l'accesso ai ruoli della giustizia tributaria, un concorso per esami consistente in una prova scritta e in una orale. In particolare, è stato specificato che la prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.

Con le modifiche intervenute in sede di conversione all'articolo 1, lettera f) alinea articolo 4-bis capoverso comma 1 , è stato disposto che al citato concorso siano ammessi anche i laureati che siano in possesso del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati.

Per consentire lo svolgimento delle nuove procedure di reclutamento dei magistrati tributari, si prevede un congruo stanziamento da iscrivere annualmente su un nuovo capitolo di spesa, da istituire nella missione "Giustizia tributaria" del Dipartimento delle finanze.

Su tale capitolo di spesa confluirà anche il gettito derivante dalla quota di iscrizione di 50 euro pagata dai candidati per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla nuova magistratura tributaria.

La proiezione dei costi è stata determinata tenuto conto degli analoghi costi sostenuti dal Ministero della giustizia.

Nella tabella successiva sono riportati i costi stimati dalla citata Amministrazione per un concorso organizzato per n. 8.000 candidati ammessi alle prove scritte e che ha avuto circa 5.000 partecipanti effettivi.

Tavola n. 6

Locali sede scritti	600.000,00
Commissioni + personale Ministero sorveglianza	470.000,00
carta e stampati + cancelleria	55.000,00
Facchinaggio	150.000,00
Schermatura elettronica	16.000,00
Totale oneri	1.291.000,00
Stima versamenti in entrata partetipanti concorsi	

Ai sensi del nuovo articolo 4-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 545/92, è prevista a carico del candidato la corresponsione dell'importo di euro cinquanta, a titolo di contribuzione per le spese di svolgimento delle prove concorsuali. Dette somme, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, è previsto dal provvedimento in esame che vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa nell'apposito capitolo della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ipotizzando un numero di 8.000 partecipanti, ne consegue che l'onere di spesa da imputare al provvedimento in esame per ciascun concorso, si attesta a 891.000 euro per gli anni dal 2023 al 2032, periodo nel quale l'amministrazione è autorizzata ad espletare i concorsi.

Con le modifiche intervenute in sede di conversione all'articolo 1, lettera f) alinea articolo 4-quinquies sono state, altresì, previste, lo svolgimento del tirocinio formativo di almeno sei mesi, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità in favore dei magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4-ter.

All'articolo 1, lettera g), in sede di conversione è stato inserito l'articolo 5-bis volto a prevedere che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado siano nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico alla data del 1° gennaio 2022.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che l'attività di formazione continua verrà svolta presso la sede di destinazione del nuovo magistrato tributario utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti.

Anche le modifiche intervenute in sede di conversione) alinea articolo 5-bis, n) numero 4 alinea 4-ter lettera b) dell'articolo 1, volte a definire correttamente i soggetti che possono partecipare agli interPELLI per la progressione di carriera nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO ISPETTIVO PRESSO IL CPGT

[articolo 1, comma 1, lettera q)]

Al fine di garantire l'esercizio efficiente della vigilanza sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle *Corti di giustizia tributaria* di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 545/1992, il nuovo comma 2-bis dello stesso articolo istituisce presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio Ispettivo, *con carattere di autonomia e indipendenza*, al quale sono assegnati n. 6 magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un Direttore, scelti tra coloro che fanno parte dell'ordine giudiziario previsto dal nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545/92.

I componenti dell'ufficio di cui sopra sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso *Corti di giustizia tributaria*, e percepiscono un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria.

Essendo quest'ultimo importo massimo pari a 72.000 euro lordi (art. 1, commi 310 e 311, della legge 311/2004), il trattamento economico più elevato che può essere corrisposto a ciascun componente dell'Ufficio ispettivo è quantificabile in 36.000 euro lordi annui. Ai fini della previsione del maggior costo euro da sostenere è opportuno tener conto dell'eccedenza del compenso unitario di 36.000 euro sopra menzionato rispetto alla media dei compensi percepiti da ciascun giudice, pari a 20.529 euro – quantificabile in 15.471 euro annui a persona – atteso che i componenti dell'ufficio sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Pertanto, l'incremento di spesa annuale, a partire dall'anno 2023, per n. 6 componenti dell'Ufficio ispettivo è stimabile in euro 93.000 lordi a cui aggiungere l'Irap, per un totale di 101.000 euro annui.

4. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO DEL CPGT

[articolo 1, comma 1, lettera r)]

La riforma istituisce presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un Direttore, che ne è il responsabile, e n. 15 magistrati o giudici tributari scelti tra coloro che fanno parte dell'ordine giudiziario previsto dal nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545/92.

I componenti dell'ufficio di cui sopra, che possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie, percepiscono un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria.

Essendo quest'ultimo importo massimo pari a 72.000 euro lordi (art. 1, commi 310 e 311, della legge 311/2004), il trattamento economico massimo che può essere corrisposto a ciascun componente dell'Ufficio del massimario, che svolga anche la funzione giurisdizionale, è comunque quantificabile in 36.000 euro lordi annui.

Pertanto, l'incremento massimo di spesa annuale, a partire dall'anno 2023, per n. 16 componenti dell'Ufficio del massimario nazionale è stimabile nell'importo di euro 576.000 lordi a cui aggiungere l'Irap, per un totale di 625.000 euro annui a decorrere dal 2023.

4-bis. AMPLIAMENTO RISERVA PRIMI TRE BANDI DI CONCORSO E DISCIPLINA DELL'OPZIONE PER L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI TRIBUTARIE DA PARTE DEI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, MILITARI E CONTABILI GIÀ IN SERVIZIO PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE.

[articolo 1, commi 3-7]

Il comma 3 dell'articolo 1, novellato in sede di conversione, prevede una riserva di posti del 30 per cento nei primi tre bandi di concorso per l'assunzione di magistrati tributari di cui al nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I commi da 4 a 7 del citato articolo 1 prevedono la disciplina del diritto di opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili già in servizio presso le commissioni tributarie e ne definiscono il procedimento. In particolare, mediante la novella intervenuta in sede di conversione sul comma 7, è stato stabilito che ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4-ter. INDENNITA' AGGIUNTIVA MAGISTRATI IN TRANSITO.

[articolo 1, commi 8 e 9]

I commi 8 e 9, il primo novellato e il secondo inserito in sede di conversione, stabiliscono in favore del magistrato trasferito nella giurisdizione tributaria il mantenimento, per i 24 mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria, nonché prevedono il divieto di riammissione in magistratura di cui all'articolo 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Ai fini della quantificazione della spesa da sostenere, sono stati presi in considerazione i compensi fissi previsti per la funzione di giudice, vice presidente di sezione e presidente di sezione individuati dal DM 24 marzo 2006, rivalutati del 130% così come previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera c), del DDL. E' stato escluso dal computo il compenso fisso dei presidenti di Commissione tributaria atteso che appare del tutto improbabile che tali soggetti possano chiedere di effettuare il transito nella magistratura tributaria.

Pertanto, partendo dalla media dei compensi riferiti alle suddette figure, rivalutate del 130%, stimabile in 542 euro, maggiorata degli oneri a carico dell'Amministrazione per un costo medio lordo unitario di 742,68 euro per la durata di 24 mesi, e assumendo il transito di 50 unità a far data dal primo luglio 2023 e ulteriori 50 dal 1 gennaio 2024, il maggiore onere a carico del bilancio dello Stato da contabilizzare nell'anno in cui si verifica il transito risulta pari a:

2023: euro 222.804

2024: euro 891.216

2025: euro 668.412

5. ONERI DI SPESA PER LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DEGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

[articolo 1, comma 11]

La lettera b) dell'articolo 1, comma 11, come novellata in sede di conversione, comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, dal momento che aumenta il numero delle assunzioni di personale amministrativo del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare agli uffici coinvolti nel processo di riforma della giustizia tributaria, compresi quelli presenti nell'organo di autogoverno dei giudici tributari. Tenuto conto dell'incremento di 25 unità di personale amministrativo di Area terza F1 e del costo unitario annuo di detto personale paria 47.269,25 euro, il maggior costo complessivo annuo risulta pari a 259.433 euro per l'anno 2022 ed a 1.181.732 euro a decorrere dall'anno 2023.

Pertanto, la programmazione delle assunzioni di personale amministrativo da destinare agli uffici centrali del Dipartimento delle finanze, all'organo di autogoverno dei giudici tributari e agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria è così stabilita:

a) n. 20 unità di personale dirigenziale non generale autorizzate per l'anno 2022, di cui n. 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria delle 107 Corti di giustizia tributaria che attualmente non sono sede dirigenziale e n. 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;

b) n. 125 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, di cui autorizzate per l'anno 2022 n. 25 unità da destinare all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e n. 25 unità da destinare agli uffici della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, e autorizzate per l'anno 2023 n. 75 unità da destinare agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria;

c) n. 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area seconda, posizione economica F1, autorizzate per l'anno 2023.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di personale sono illustrati nella tabella seguente; per l'anno 2022 è stato considerato un rateo di 3 mesi (dal 1° ottobre 2022).

Tavola n. 7

QUALIFICA	UNITA'	onere pro-capite	Anno 2022 (dal 1° ottobre)	Dal 2023
DIR 2^	20	149.645,32	748.226,61	2.992.906,46
AIII - F1	50	47.269,25	590.865,60	2.363.462,38
AIII - F1	75	47.269,25	-	3.545.193,57
AII - F2	50	41.180,51	-	2.059.025,37
TOTALE	195		1.339.092,21	10.960.587,78

Le predette quantificazioni sono state effettuate sulla base delle retribuzioni pro capite di seguito evidenziate.

	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE												
Ministero economia e finanze	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	totale	Oneri riflessi (9,38%)	elemento perequativo con O.R. (32,70%)	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro capite totale	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (0,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC	
AIII - F1	22.291,78	1.857,65	5.536,00	29.685,43	11.393,27		41.078,70	4.307,82	45.386,52	1.715,61	167,12	47.269,25	
AII - F2	19.132,15	1.594,35	4.353,00	25.079,50	9.625,51	355,11	35.060,11	4.307,82	39.367,93	1.669,20	143,38	41.180,51	
	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE												
Ministero economia e finanze	Stipendio + tredicesima	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (9,38%)	elemento perequativo con O.R. (32,70%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro capite totale	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (0,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC	
Dirigente 2ª fascia	45.260,77	12.565,11	23.367,95	81.193,83	31.162,19		23.765,60	7.771,35	143.892,97	5.439,15	313,20	149.645,32	

6. ONERI DI SPESA PER L'INQUADRAMENTO NELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL MEF DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA [articolo 1, comma 12 e comma 15]

Per far fronte all'immediata necessità di attivare le procedure di attuazione della norma, il seguente personale non dirigenziale che si trova in posizione di comando presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è inquadrato nella dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nella successiva tabella sono riportate le unità attualmente in servizio in posizione di comando presso l'organo di autogoverno con l'individuazione della tipologia dell'ente di appartenenza e del relativo profilo di inquadramento professionale, nonché dell'attuale inquadramento presso il MEF.

Unità	Ente di provenienza	Liv. di provenienza	Inquadramento MEF
1	Agenzie fiscali	III/F3	III/F3
1	Ministeri	III/F2	III/F2
1	Camere di commercio	Cat. D pos. ec. D3	III/F3
3	Comuni	Cat. D pos. ec. D6	III/F6
		Cat. D pos. ec. D2	III/F2
		Cat. C pos. ec. C2	II/F3

È fatta salva la possibilità per il personale in questione di optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, per il rientro presso l'amministrazione di appartenenza.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la prevista stabilizzazione nei ruoli MEF del personale comandato presso la CPGT avviene sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Da ultimo, il comma 15 dell'articolo 1, inserito in sede di conversione, introduce per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, una maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento la cui misura è definita sulla base di criteri stabiliti dal medesimo Consiglio di Presidenza e nei limiti delle risorse trasferite a legislazione vigente dal Bilancio dello Stato al bilancio del predetto Consiglio in misura pari, a decorrere dall'anno 2022, a 368.000 euro. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE NON ESCLUSIVA DEI GIUDICI TRIBUTARI PRESSO LE SEDI CON GRAVI CARENZE DI ORGANICO [articolo 1, comma 14 primo periodo]

Al fine di evitare inefficienze nello svolgimento dell'attività giurisdizionale a seguito dell'abbassamento dell'età massima di permanenza degli attuali giudici tributari, la norma attribuisce al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria il compito di individuare, entro il 30 settembre 2022, le sedi delle **Corti di giustizia tributaria** presso le quali risulti necessario ricostituire i collegi giudicanti per la trattazione delle controversie. Allo stesso Organo di autogoverno è consentita l'assegnazione d'ufficio di giudici tributari presso le predette sedi, in regime di applicazione non esclusiva rispetto alla sede presso cui gli stessi risultano titolari.

La norma prevede, altresì, che ai giudici interessati dall'applicazione non esclusiva presso le sedi carenti, venga corrisposta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 545/1992.

I maggiori oneri di spesa sono stati stimati prendendo in considerazione le **Corti di giustizia tributaria** in cui il numero dei giudici onorari, a seguito della progressiva cessazione per raggiungimento del nuovo limite di età di 70 anni, risulterà inferiore a n. 3 unità. Presso tali sedi, infatti, non essendo più possibile la costituzione di un collegio giudicante, si renderà necessaria l'applicazione d'ufficio in numero tale da ricostituire la composizione del collegio di 3 unità.

Nella successiva tabella è riportata la stima decennale degli oneri di spesa, che sono stati calcolati:

- individuando il numero dei giudici necessari per ripristinare il collegio giudicante presso le **Corti di giustizia tributaria** interessate;
- prevedendo di corrispondere a ciascuno dei suddetti giudici l'importo fisso mensile aggiuntivo di 100 euro lordi, incrementato dell'Irap 8,5% a carico del MEF, per un totale di euro 1.302,00 annui per giudice al lordo di ogni onere.

Tavola n. 8

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
n. CCTT	0	5	8	12	15	18	24	30	43	52
n. giudici	0	8	11	16	20	26	34	42	61	85
IMPORTO	0,00	10.416,00	14.322,00	20.832,00	26.040,00	33.852,00	44.268,00	54.684,00	79.422,00	110.670,00

7-bis. AUMENTO FONDO DOTAZIONE CPGT

[articolo 1, comma 14, ultimo periodo]

Per far fronte all'urgente necessità di attivare le procedure della riforma previste dalla legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in sede di conversione è stato previsto che il fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, è fissato in quattro milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023. La disposizione comporta un maggiore onere a carico del bilancio dello Stato nella misura di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2023, atteso che l'attuale stanziamento di bilancio a favore dell'organo di autogoverno risulta pari a 3.5 milioni di euro.

7-ter. ULTERIORI EFFETTI PREMIALI PER I SOGGETTI CUI SI APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE.

[articolo 2]

L'articolo 2, inserito in sede di conversione, prevede la costituzione del cd. "bollino di affidabilità fiscale" in favore dei contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

La disposizione ha carattere procedurale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7-quater. MISURE PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

[articolo 3]

In sede di conversione è stato inserito l'articolo 3, prevedendo, quale misura di deflazione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione, l'istituzione di una sezione civile incaricata esclusivamente di trattare le controversie in materia tributaria.

Tale scelta si rende assolutamente necessaria se si pensa che, fatta salva la competenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, giudica per il resto dei procedimenti la Sezione tributaria della Corte di cassazione, composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione della materia trattata (imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi). Il presidente della Sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione.

L'esigenza di abbattere l'arretrato, che ha raggiunto e superato la ragguardevole soglia dei 55.000 ricorsi, alcuni dei quali (5171) sono stati presentati in primo grado da più di un decennio, è una misura che non incide soltanto sui tempi della giustizia, ma anche sulla qualità di alcune decisioni giudiziarie.

La disposizione, di natura ordinamentale e organizzativa, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta infatti, che all'istituzione della Sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria potrà provvedersi nell'ambito del personale di magistratura e amministrativo già incardinato nella pianta organica della Cassazione e comunque nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria. Né si prevedono modifiche dei trattamenti economici già in godimento dal predetto personale. L'intervento in esame, pertanto, comporterà una mera riorganizzazione interna degli Uffici della Corte di cassazione, determinando effetti positivi per l'efficienza del sistema giudiziario sia per la deflazione dell'arretrato pendente presso la Corte di cassazione che per la riduzione delle applicazioni temporanee dei magistrati addetti al massimario, che sebbene prevista per legge, è suscettibile di crea disfunzioni all'interno della sezione attuale, dovendo il magistrato avere una specifica specializzazione nella materia tributaria. Si conferma pertanto la possibilità di attuare l'intervento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7-quinquies. SOPPRESSIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO IN MATERIA TRIBUTARIA

[ex art 2 comma 1]

La disposizione sopprime l'originario comma 1 dell'articolo 4 (già articolo 2), recante l'inserimento dell'articolo 363-bis c.p.c., relativo al principio di diritto in materia tributaria. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato atteso che la soppressione concerne norme di natura processuale.

7-sexies. RIDENOMINAZIONE ORGANI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA NELL'AMBITO DEL CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO.

[articolo 4, comma 1, lettera a)]

La norma, introdotta in sede di conversione, in conseguenza delle modifiche apportate al D.Lgs. 31/12/1992, n. 545 con riferimento alla ridenominazione degli organi di giustizia tributaria di primo e secondo grado, riproduce la medesima modifica ivi apportata anche nell'ambito del D.lgs. 546/1992 relativo alla disciplina del processo tributario. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEL GIUDICE MONOCRATICO PER LE CONTROVERSIE DI PRIMO GRADO AVENTI VALORE FINO A 3.000 EURO.

[articolo 4, comma 1, lettera b) alinea 4-bis , comma 2 e art. 8, comma 4]

La norma, introducendo il nuovo art. 4-bis al d.lgs. n. 546/1992, ha previsto che le Corti di giustizia di primo grado decidano in composizione monocratica i ricorsi aventi valore a 3.000 euro, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023; sono in ogni caso escluse le liti di valore indeterminabile.

Come previsto dalla stessa disposizione, per valore della controversia si intende quello indicato dall'articolo 12, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 546/1992, ovvero l'importo del tributo al netto

degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma di queste ultime. ***In sede di conversione, è stato, altresì, precisato che si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdite. Tale ultima modifica apportata in sede di conversione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.***

La norma prevede, altresì, all'articolo 8, comma 4, che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, venga stabilito il compenso spettante al giudice monocratico, al Presidente di sezione e al Presidente della Commissione tributaria.

Tenuto conto che l'importo da determinare con il suddetto decreto non potrà essere superiore ai compensi variabili di cui al D.M. 24 marzo 2006, corrisposti attualmente per il deposito di un provvedimento collegiale, la norma in esame non introduce nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

8-bis. MEDIAZIONE E SPESE DI LITE E MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIVA.

[articolo 4, comma 1, lettere e) ed f)]

In sede di conversione, sono state inserite all'articolo 4, comma 1, le lettere e) ed f).

Con la lettera d) si prevede che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

La disposizione, che comunque può avere effetti deflativi del contenzioso, è di carattere procedurale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con la lettera e), invece, sono state apportate alcune semplificazioni processuali in merito alla sospensiva dell'atto impugnato. Pertanto, la norma non determina effetti, rivestendo carattere procedurale.

[articolo 4, comma 1, lettere f) e g)]

In sede di conversione, sono state soppresse all'articolo 4 (già articolo 2), comma 3, le lettere f) e g), in materia limiti all'appellabilità sentenze giudice monocratico e in materia di rinvio pregiudiziale. Pertanto, le disposizioni non determinano effetti, atteso che la soppressione concerne norme di natura processuale.

8-ter. EFFETTI DELL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA SOSPENSIVA

[articolo 4, comma 2]

In sede di conversione è stato inserito all'articolo 4 il comma 2 ai sensi del quale la sospensione della riscossione relativa alle imposte, ai contributi ed ai premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi opera anche in caso di

accoglimento dell'istanza sospensiva. Pertanto, la norma non determina effetti, rivestendo carattere procedurale.

8-quater. UDIENZE DA REMOTO

[articolo 4, comma 4]

In sede di conversione è stato inserito all'articolo 4, il comma 4 che detta la disciplina per le udienze tributarie da remoto. La disposizione, di carattere processuale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8-quinquies. DEFINIZIONE AGEVOLATA

[articolo 5]

La disposizione, inserita in sede di conversione, consente di definire con modalità agevolate:

- a) le controversie tributarie pendenti in Cassazione, nelle quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il cui valore sia non superiore a centomila euro;*
- b) le controversie tributarie pendenti in Cassazione, nelle quali l'Agenzia delle entrate sia stata soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a cinquantamila euro.*

Al 30 giugno 2022 (ultimo dato disponibile), il valore complessivo delle controversie fino a 100 mila euro con doppia soccombenza dell'Agenzia delle entrate nei precedenti gradi di merito è pari a 195.295.187,32 euro.

Alla stessa data il valore complessivo delle controversie fino a 50 mila euro, per cui nei precedenti gradi di giudizio vi sia stata una pronuncia di accoglimento parziale o, in alternativa, una pronuncia favorevole ed una sfavorevole (o viceversa), è pari a 178.926.615,58 euro.

Ai fini della definizione al contribuente è richiesto:

- nel caso di cui al punto a), il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia;*
- nel caso di cui al punto b), il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.*

Nella Tabella 1 che segue si riportano i potenziali effetti finanziari derivanti dagli importi da versare per il perfezionamento della suddetta definizione agevolata.

*Per le controversie di cui al punto a) l'importo potenziale da versare è pari a 9,76 milioni di euro (5%*195,3 milioni di euro).*

*Per le controversie di cui al punto b) l'importo potenziale da versare è pari a 35,79 milioni di euro (20%*178,9 milioni di euro).*

Tabella 1 - Importi potenziali relativi alle definizioni delle controversie

<i>Percentuale di definizione</i>	<i>Importi potenziali da versare (milioni di euro)</i>
<i>Controversie di cui al punto a)</i>	9,76
<i>Controversie di cui al punto b)</i>	35,79
<i>Totale</i>	45,55

Per stimare gli effetti finanziari conseguenti alla entrata in vigore della suddetta disciplina di definizione agevolata del contenzioso pendente, si ricorre a un metodo analogo a quello utilizzato per simili disposizioni emanate in passato. A tal fine, le relazioni tecniche di cui agli articoli 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 e 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 hanno individuato, come tassi di adesione prevalente di riferimento, una percentuale del 2,5% del totale del valore complessivo delle controversie oggetto della definizione. Questa adesione può costituire un riferimento prudenzialmente attendibile, poiché è stata nei fatti ampiamente confermata e superata in sede di applicazione dei sopracitati provvedimenti.

Applicando il predetto tasso del 2,5% al totale degli importi riportati in tabella 1 si può stimare un incasso di 1,14 milioni di euro dal quale vanno detratte IRAP e addizionali all'IRPEF, spettanti a regioni e comuni, che nel complesso incidono mediamente per l'8%. Le entrate erariali prevedibili ammontano quindi a 1,05 milioni di euro, che, prudenzialmente, vengono ridotti di un ulteriore 15%, analogamente a quanto avvenuto in occasione della predisposizione delle RT relative a norme analoghe, per tenere conto delle controversie escluse dalla definizione agevolata di cui al comma 6. L'incasso stimato finale risulta, pertanto, pari a 0,89 milioni di euro.

Si precisa che gli importi che il contribuente verserà per effetto della definizione non sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate. Si tratta quindi di gettito aggiuntivo. In proposito va in particolare tenuto presente che con la definizione agevolata delle controversie tributarie la riscossione avviene in anticipo rispetto a quella eventuale in pendenza o a conclusione del giudizio. Quanto precede trova sostegno nella circostanza che è stata effettuata una previsione di incasso conseguente alla definizione ispirata a criteri di prudenza, nella considerazione che la stima è limitata ai soli effetti finanziari incrementativi rispetto alle riscossioni di attività di controllo previste ordinariamente.

Tali effetti sono imputabili all'anno 2022 nel presupposto che il termine ultimo per le definizioni delle controversie scada nel medesimo anno. Tuttavia, per motivi prudenziali, tali miglioramenti non sono colti sui saldi di finanza pubblica.

8-sexies. I poteri delle Corti di giustizia tributaria.

[articolo 6]

In sede di conversione è stato inserito l'articolo 6 che apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992 recante la disciplina dei poteri delle Corti di Giustizia tributaria in materia di onere della prova nel processo tributario.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

[ARTICOLO 7 - COPERTURA FINANZIARIA]

Per effetto delle modifiche apportate al testo in sede di conversione, la tav. 9 è stata conseguentemente per tener conto dei seguenti oneri derivanti dalla presente legge pari a 1.339.093 euro nel 2022, 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel 2024, a 39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel 2026, a 56.208.662 euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309 euro nel 2029, a 83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel 2031, a 88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a 92.249.167 euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 98.128.531 euro nel 2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811 euro nel 2038, a 108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335 euro nel 2041 a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167 euro nel 2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 euro nel 2045, a 132.157.543 euro nel 2046, a 134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787 euro nel 2048, a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e per 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.145.779 euro nel 2024, 2.741.947 euro nel 2025, 4.503.155 euro nel 2026, 3.429.627 euro nel 2027, a 7.985.486 euro nel 2028, a 15.363.755 euro nel 2029, a 22.862.380 euro nel 2030, a 22.672.219 euro nel 2031, a 22.785.206 euro nel 2032, a 22.304.648 euro nel 2033, a euro 22.677.410 nel 2034, a 21.988.276 euro nel 2035, a 24.471.503 euro nel 2036, a 25.618.530 euro nel 2037, a 27.898.976 euro nel 2038, a 29.710.579 euro nel 2039, a 32.275.733 euro nel 2040, a 34.731.744 euro nel 2041, a 39.352.365 euro nel 2042, a 43.262.901 euro nel 2043, a 45.164.710 euro nel 2044, a 46.993.173 euro nel 2045, a 48.215.486 euro nel 2046, a 49.540.444 euro nel 2047, a 50.782.454 euro nel 2048, a 52.250.283 euro nel 2049, a 52.003.935 euro nel 2050, a 51.880.761 euro nel 2051, a 51.778.116 euro nel 2052, a 51.757.587 euro a decorrere dal 2053 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 1.181.732 euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, per la restante parte, mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento per 1.339.093 euro per l'anno 2022, 24.913.744 euro per l'anno 2023, 31.330.279 euro per l'anno 2024, 35.908.246 euro per l'anno 2025, 40.794.148 euro per l'anno 2026, 44.797.303 euro nel 2027, a 49.149.451 euro nel 2028, 51.181.822 euro nel 2029, 52.947.316 euro nel 2030, 55.020.745 euro nel 2031, 57.278.935 euro nel 2032, 59.496.067 euro nel 2033, euro 61.590.025 nel 2034, 63.807.157 euro nel 2035, 65.675.296 euro nel 2036, 67.871.899 euro nel 2037, 69.432.103 euro nel 2038, 70.930.720 euro nel 2039, 72.039.286 euro nel 2040, a 72.798.859 euro nel 2041, 73.763.722 euro nel 2042, 74.338.534 euro nel 2043, 74.892.817 euro nel 2044, 75.323.926 euro nel 2045, 75.960.325 euro nel 2046, 76.494.079 euro nel 2047, 76.863.601 euro nel 2048, 77.007.304 euro nel 2049, 77.253.652 euro nel 2050, 77.376.826 euro nel 2051, 77.479.471 euro nel 2052, 77.500.000 euro a decorrere dal 2053. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro nel 2023, 1.433.769 euro per l'anno 2024, 859.199 euro per l'anno 2025 e 126.021 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.”.

Tavola n. 9

Anno	Oneri assunzione nuovo ruolo (Tavola n. 4)	Spese di funzionamento magistrati di ruolo (Tavola n. 5)	Oneri per svolgimento concorsi (Tavola n. 6)	Oneri per Ufficio Ispettivo	Oneri per Ufficio massimario+ spese funzionamento	Oneri assunzione personale amm.vo e Indennità 24 mesi	Oneri sedi carenza organico	Maggiori oneri derivanti dal provvedimento
2022						1.339.093,00		1.339.093,00
2023	9.912.405,00	1.690.530,00	891.000,00	101.000,00	1.125.000,00	11.183.393,00	10.416,00	24.913.744,00
2024	16.652.841,00	1.840.090,00	891.000,00	101.000,00	1.125.000,00	11.351.805,00	14.322,00	32.476.058,00
2025	23.755.442,00	2.309.650,00	891.000,00	101.000,00	1.125.000,00	11.629.001,00	20.832,00	39.831.925,00
2026	30.742.151,00	2.779.211,00	891.000,00	101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	26.040,00	46.624.991,00
2027	39.848.450,00	3.248.771,00	891.000,00	101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	33.852,00	56.208.662,00
2028	48.276.480,00	3.718.332,00	891.000,00	101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	44.268,00	65.116.669,00
2029	57.207.144,00	4.187.892,00	891.000,00	101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	54.684,00	74.527.309,00
2030	65.976.965,00	4.657.452,00	891.000,00	101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	79.422,00	83.791.428,00
2031	68.508.985,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	85.674.696,00
2032	70.880.162,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	88.045.873,00
2033	73.507.736,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	89.782.447,00
2034	75.974.456,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	92.249.167,00
2035	77.502.454,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	93.777.165,00
2036	81.853.820,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	98.128.531,00
2037	85.197.450,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	101.472.161,00
2038	89.038.100,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	105.312.811,00
2039	92.348.320,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	108.623.031,00
2040	96.022.040,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	112.296.751,00
2041	99.237.624,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	115.512.335,00
2042	104.823.108,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	121.097.819,00
2043	109.308.456,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	125.583.167,00
2044	111.764.548,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	128.039.259,00
2045	114.024.120,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	130.298.831,00
2046	115.882.832,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	132.157.543,00
2047	117.741.544,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	134.016.255,00
2048	119.353.076,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	135.627.787,00
2049	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	137.239.319,00
2050	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	137.239.319,00
2051	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	137.239.319,00
2052	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	137.239.319,00
2053	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	1.125.000,00	10.960.589,00	110.670,00	137.239.319,00

Per completezza di informazione, nella Tavola n. 10, di seguito riportata, vengono evidenziati i complessivi effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame, ivi inclusi gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiornata per tener conto delle modifiche introdotte in sede di conversione (parti evidenziate in rosso).

Tavola n. 10

Anno	Oneri ruolo recruitment (Tabella n. 3)	Oneri assunzione nuovo ruolo (Tabella n. 4)	Spese di funzionamento magistrati di ruolo (Tabella n. 5)	Oneri per svolgimento incarichi (Tabella n. 6)	Oneri per Ufficio Ispettivo	Oneri per Ufficio Mantenimen- to funzionamento	Oneri costituzione personale ammi- nistrativo (art. 44 mecc)	Oneri costi carere organici	Risorse FRD personale numeri	Totale risorse da investire in bilancio	Maggiori oneri derivanti dal provvedimento	Risorse previsti in bilancio a liquidazione vigente	Riduzione fondo articolo 10, comma 5, D.L. n. 202/2004	Riduzione fondo articolo 1, comma 200, legge n. 190/2014	Riduzione fondo assunzione in deroga art. 1, comma 407, legge 234/2011	Utilizzare risorse in bilancio
2022	53.539.632,00	9.912.465,00	1.690.530,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.378.187,00	10.416,00	7.000.000,00	83.830.954,00	24.913.744,00	84.500.000,00				1.123.000,00
2023	51.177.210,00	16.632.841,00	1.840.690,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.183.319,00	10.416,00	7.000.000,00	83.830.954,00	24.913.744,00	84.500.000,00				21.913.243,00
2024	50.168.731,00	23.755.442,00	2.389.630,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	14.322,00	7.000.000,00	83.645.779,00	32.476.038,00	84.500.000,00				31.230.279,00
2025	41.571.725,00	23.755.442,00	2.389.630,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	20.832,00	7.000.000,00	88.422.679,00	39.831.925,00	84.500.000,00				35.909.246,00
2026	36.705.851,00	30.742.151,00	2.779.211,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	26.040,00	7.000.000,00	90.330.843,00	46.624.991,00	84.500.000,00				40.794.148,00
2027	34.762.477,00	39.848.450,00	3.248.771,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	32.832,00	7.000.000,00	93.911.559,00	56.208.662,00	84.500.000,00				44.297.103,00
2028	28.350.549,00	48.276.480,00	3.718.332,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	44.248,00	7.000.000,00	106.467.218,00	74.523.309,00	84.500.000,00				49.149.451,00
2029	26.318.178,00	57.207.144,00	4.187.892,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	54.684,00	7.000.000,00	107.845.487,00	85.116.669,00	84.500.000,00				51.181.232,00
2030	24.532.684,00	65.976.965,00	4.657.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	79.472,00	7.000.000,00	115.344.112,00	93.291.438,00	84.500.000,00				53.947.116,00
2031	22.479.255,00	68.308.985,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2032	20.221.065,00	70.889.162,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2033	18.003.933,00	73.507.716,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2034	15.969.973,00	75.974.456,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2035	13.909.843,00	77.302.454,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2036	11.824.704,00	81.853.830,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2037	9.628.101,00	85.197.450,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2038	8.067.897,00	89.038.100,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2039	6.569.280,00	92.148.320,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2040	5.460.714,00	96.022.040,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2041	4.701.141,00	99.237.624,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2042	3.736.278,00	104.823.108,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2043	3.161.466,00	109.308.456,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2044	2.807.183,00	111.764.548,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2045	2.176.974,00	114.024.120,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2046	1.539.675,00	115.882.832,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2047	1.025.921,00	117.741.544,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2048	636.299,00	119.533.076,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2049	492.696,00	120.964.608,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2050	246.348,00	120.964.608,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2051	123.174,00	120.964.608,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2052	20.539,00	120.964.608,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00
2053	0,00	120.964.608,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	1.123.000,00	1.135.365,00	110.670,00	7.000.000,00	125.123.851,00	83.674.696,00	84.500.000,00				57.238.923,00

9-ter. Rappresentanza giudici togati

[articolo 8, comma 5]

La disposizione, introdotta in sede di conversione, disciplina le modalità di rappresentanza dei giudici togati nel Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che le ordinarie spese riguardanti l'elezione dei componenti dell'organo di autogoverno trovano la copertura con i fondi messi a disposizione nel bilancio del CPGT.

9-quater. PROCEDURE DI INTERPELLO IMPRESE

[articolo 8, commi 6 e 7]

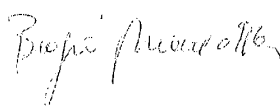
In sede di conversione è stata introdotta, la modifica della disciplina relativa all'interpello sui nuovi investimenti da parte delle imprese, abbassando la soglia dell'ammontare di investimento necessaria per poter accedere all'istituto in esame. La disposizione, che comunque potrebbe avere effetti incentivanti sugli investimenti e conseguentemente sul gettito, è di carattere procedurale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito ☒ positivo ☐ negativo

09/08/2022

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente Biagio Mazzotta



Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (in milioni di euro)																	
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	10		Assunzione magistrati tributari di ruolo - spesa di personale	s	c		9,91	16,65	23,76		9,91	16,65	23,76		9,91	16,65	23,76
1	10		Assunzione magistrati tributari di ruolo - spesa di personale - effetti riflessi	e	t/c						5,06	8,49	12,12		5,06	8,49	12,12
1	10		Assunzione magistrati tributari di ruolo - spese logistiche	s	c		1,69	1,84	2,31		1,69	1,84	2,31		1,69	1,84	2,31
1	10		Assunzione magistrati tributari di ruolo - oneri procedure concorsuali	s	c		0,89	0,89	0,89		0,89	0,89	0,89		0,89	0,89	0,89
1	1	q)	Istituzione Ufficio Ispettivo presso Consiglio di presidenza della giustizia tributaria	s	c		0,10	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10
1	1	r)	Istituzione Ufficio massimario presso il Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria	s	c		0,63	0,63	0,63		0,63	0,63	0,63		0,63	0,63	0,63
1	8-9		Indennità 24 mesi magistrati in transito nella giurisdizione tributaria	s	c		0,22	0,89	0,67		0,22	0,89	0,67		0,22	0,89	0,67
1	8-9		Indennità 24 mesi magistrati in transito nella giurisdizione tributaria- effetti riflessi	e	t/c						0,11	0,45	0,34		0,11	0,45	0,34
1	11		Assunzioni personale amministrativo presso le corti di giustizia tributaria, gli uffici centrali del Dipartimento delle Finanze e del consiglio di presidenza della giustizia tributaria	s	c	1,34	10,96	10,96	10,96	1,34	10,96	10,96	10,96	1,34	10,96	10,96	10,96
1	11		Assunzioni personale amministrativo presso le corti di giustizia tributaria, gli uffici centrali del Dipartimento delle Finanze e del consiglio di presidenza della giustizia tributaria- effetti riflessi	e	t/c					0,68	5,59	5,59	5,59	0,68	5,59	5,59	5,59
1	13		Applicazione non esclusiva dei giudici tributari presso le sedi con gravi carenze di organico	s	c		0,01	0,01	0,02		0,01	0,01	0,02		0,01	0,01	0,02
1	13		Applicazione non esclusiva dei giudici tributari presso le sedi con gravi carenze di organico- effetti riflessi	e	t/c						0,01	0,01	0,01		0,01	0,01	0,01
1	14		Incremento Fondo per funzionamento Consiglio di presidenza della giustizia Tributaria	s	c		0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50

[illegible]